

REGOLAMENTO (CE) N. 297/2003 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2003

che stabilisce le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra⁽³⁾, prevede che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, alcune disposizioni di quest'ultimo si applicano in via provvisoria. Tra queste disposizioni si annovera l'articolo 71, paragrafo 5, dell'accordo, in virtù del quale un contingente tariffario di 1 000 tonnellate di carni bovine è aperto a decorrere dal 1° febbraio 2003, con un incremento annuo di tale contingente di 100 t.
- (2) È necessario che il contingente in questione sia gestito per mezzo di titoli d'importazione. A tal fine, fatte salve talune deroghe, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001⁽⁵⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/2001⁽⁷⁾.
- (3) Il Cile si è impegnato a rilasciare, per i prodotti in causa, dei certificati di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del Cile. È necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità d'impiego.
- (4) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo

congelata⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1524/2002⁽⁹⁾, prevede, per vari contingenti di carni bovine, dei certificati di autenticità validi per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio. Ai fini di una gestione uniforme, occorre stabilire modalità di applicazione analoghe per il contingente di carni bovine originarie del Cile.

- (5) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.
- (6) È opportuno rammentare che il rimborso integrale dei dazi all'importazione risultante dalla riduzione dei dazi applicabile a partire dal 1° febbraio 2003 è effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾, e alle disposizioni di cui agli articoli 878 e successivi del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002⁽¹³⁾.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'ambito del contingente tariffario previsto dalla decisione 2002/979/CE, i prodotti di cui all'allegato I originari del Cile possono essere importati in esenzione dalle aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune, per periodi compresi tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Per ciascun periodo d'importazione, il quantitativo dei prodotti di cui al paragrafo 1 è indicato nell'allegato I.

2. Per l'anno 2003, il contingente è aperto per un periodo d'importazione supplementare compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 39.⁽³⁾ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.⁽⁶⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.⁽⁷⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 18.⁽⁸⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.⁽⁹⁾ GU L 229 del 27.8.2002, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.⁽¹²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽¹³⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.